

ITALIAN AGEING – AGE - IT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale in Firenze Piazza San Marco 4
Codice fiscale, partita Iva e iscrizione Registro Imprese di Firenze: 07217730485
REA: FI - 687889
Capitale Sociale € 210.000,00 interamente versato

**RELAZIONE SINDACO UNICO
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 31 DICEMBRE 2022**

**RELAZIONE DEL SINDACO UNICO PREDISPOSTA IN CONFORMITA'
ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 27/1/2010 N. 39
E AI SENSI DELL'ART. 2.429, COMMA 2, CODICE CIVILE**

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO

Ai Soci della società ITALIAN AGEING – AGE - IT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Premessa

Il Sindaco unico nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2477 c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c."

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ITALIAN AGEING – AGE - IT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data.

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c e pertanto è esonerata dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 c.c., numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamo l'attenzione sul paragrafo del bilancio d'esercizio "Bilancio micro, altre informazioni":

"Adempimenti ex art. 2482-bis Codice Civile

Signori soci,

alla data di chiusura del presente bilancio, il 31 dicembre 2022, il capitale era di euro 20.000 e, avendo conseguito una perdita d'esercizio di euro (8.452), lo stesso risulta diminuito di oltre un terzo.

....

Nella fattispecie, l'art. 2482-bis del Codice Civile prevede che, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, occorre senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, alla quale deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. La copertura della perdita può essere rimandata ma, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate." Richiamo, inoltre, l'attenzione sulla relazione illustrativa dell'Amministratore unico ai sensi dell'art. 2482-bis c.c.

"Nella fattispecie, l'art. 2482-bis del Codice Civile prevede che,

Ciò premesso, va però evidenziato che l'art. 6. del D.L. 08/04/2020 n. 23 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale), come recentemente modificato dall'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, prevede, per i bilanci in corso al 31 dicembre 2022, una deroga a tali disposizioni.

In particolare, al comma 1, che "Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile". Inoltre, al comma due, "Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate" ed infine, al terzo comma, "Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

In sintesi, per quanto qui interessa, nel caso in cui le perdite d'esercizio 2022 superino il terzo del capitale, il termine entro il quale la perdita deve ridursi a meno un terzo viene posticipato al quinto esercizio (cioè il 2027), ed in tale periodo la società avrà unicamente l'obbligo di indicare le perdite nella nota integrativa distintamente, con specificazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

...

Già nell'atto costitutivo, infatti, era stato previsto di effettuare un aumento di capitale sociale, dedicato a terzi, fino ad un massimo di 200.000 euro ed in effetti deliberato dall'organo amministrativo (cui era stato dato specifico mandato nell'atto costitutivo stesso) in data 10 novembre 2022. Dovendo dare ai "nuovi" soci, tra i quali molti enti pubblici, un termine sufficientemente ampio per assumere le relative decisioni formali in merito alla sottoscrizione e versamento del suddetto aumento di capitale, l'aumento di capitale sociale si è concluso in data 19 gennaio 2023 con la sottoscrizione e versamento di quote pari a 190.000 euro nominale e conseguente il capitale sociale risulta da tale data ed ancora ad oggi sottoscritto e versato per complessivi euro 210.000. Purtroppo tale aumento non assume evidenza nel bilancio chiuso al 31 dicembre

2022 ma, essendo l'aumento di capitale sociale stato eseguito pochi giorni dopo la sua chiusura, è chiaro che la situazione patrimoniale e finanziaria può dirsi solida e l'incidenza della perdita dell'esercizio 2022, che ammontava a più del 42% del capitale originario (20.000 euro), si è ridotta a poco più del 4% del nuovo capitale sociale.

....

A seguito dell'aumento di capitale sociale, conclusosi il 19 gennaio 2023, nei fatti la perdita è già stata ridotta a meno di un terzo del capitale sociale; nell'esercizio 2023 è previsto il conseguimento di ricavi, anche sotto forma di contributi consortili, che saranno sufficienti alla copertura della perdita in questione.”

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimenti a tali aspetti.

Responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai Responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. e pertanto è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e mi sono incontrato con l'Amministratrice unica e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non ho effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 sexies d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e successive modificazioni.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. ho espresso il mio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 1.717.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, non rilevo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli Amministratori.

Il Sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori.

Firenze, 11 Aprile 2023

Il Sindaco unico

Dott. Flavio Galantucci

